

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Frame / EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)**

(Causa T-627/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIANCALUNA — Marchio nazionale figurativo anteriore bianca — Economia processuale — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2017/C 437/30)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2952/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.

### Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Frame Srl è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 22.2.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Frame / EUIPO — Bianca-Moden (Biancaluna)**

(Causa T-628/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Biancaluna — Rigetto — Marchio nazionale figurativo anteriore bianca — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2017/C 437/31)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Frame Srl.*
- 3) *La Bianca-Moden GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 7 dell'11.1.2016.

---

### Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2017 — De Nicola / Consiglio e Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-42/16) <sup>(1)</sup>

*(«Responsabilità extracontrattuale — Funzione pubblica — Personale della BEI — Direttive riguardanti le terapie al laser — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole — Inosservanza delle regole del processo equo — Danno materiale — Danno morale — Conclusioni formulate dal ricorrente nell'ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale»)*

(2017/C 437/32)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente L. Isola e G. Isola, successivamente G. Ferabecoli, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e M. Veiga, agenti) e Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, successivamente J. Inghelram, agenti)

### Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE, diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa, in primo luogo, dell'adozione da parte del legislatore dell'Unione di alcune direttive riguardanti le terapie al laser, in secondo luogo, della durata asseritamente eccessiva dei procedimenti, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea e al Tribunale, relativi alla sua domanda di rimborso delle spese mediche connesse a una laserterapia, in terzo luogo, del presunto carattere non equo di tali procedure e, in quarto luogo, dei numerosi ricorsi che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l'avrebbero costretto a proporre.